

TI_GERICHTE 11.2004.100 vom 29. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.100

FR: TI_GERICHTE 11.2004.100 du 29 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2004.100 del 29 giugno 2005

Regeste

divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa

Erwägungen

E. 2

All'appello AP 1 acclude un contratto di leasing del 18 agosto 2004 riguardante una Nissan _____, un verbale di pignoramento del 1° luglio 2004 dell'Ufficio di esecuzione del circolo di _____, una ricevuta di pagamento del 23 agosto 2004 rilasciata dallo stesso Ufficio e un giustificativo del versamento avvenuto il 23 settembre 2004 di fr. 1100.– a favore dell'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento. Quantunque nuovi, tali documenti sono ricevibili a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423 b cpv. 2 CPC). Pure ammissibili sono i documenti prodotti dall'attrice con le osservazioni e l'appello adesivo, ovvero una decisione 27 agosto 2004 dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, un contratto di lavoro del 14 gennaio 2004 con la _____ di _____, quattro conteggi di stipendio del 22 settembre 2004, un certificato di salario del 6 settembre 2004 per l'attività di interprete, una lettera del 18 agosto 2004 per la conferma dell'impiego presso la _____, un certificato di salario 11 agosto 2004 della medesima ditta e una decisione 1° maggio 2004 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

E. 3

Litigiosi in appello rimangono, come si è accennato, i contributi di mantenimento per moglie e figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 6042.50 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3110.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, riscaldamento elettrico e spese accessorie fr. 177.–, premio della cassa malati fr. 244.10, assicurazione RC auto e imposta di circolazione fr. 89.50, spese benzina fr. 200.–, imposte correnti fr. 300.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 300.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2612.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 1010.– [da cui dedurre la quota di fr. 345.– rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 193.–, franchigia e spese mediche fr. 108.–, assicurazione RC ed economia domestica fr. 17.–, spese di automobile fr. 318.50, imposte correnti fr. 61.–). Quanto al fabbisogno in denaro di A _____, egli l'ha valutato in fr. 1385.– fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora. Constatato un ammanco, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo, riconoscendo alla moglie e al figlio la differenza (fr. 2931.90), onde un contributo alimentare di fr. 1835.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio. E siccome dal 1° gennaio 2005 l'attrice è stata tenuta a intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale, il primo giudice ha ridotto a fr. 1156.– mensili il contributo per lei, aumentando quello per il figlio a fr. 1385.– mensili. Dal 1° gennaio 2011, dovendo essa estendere l'attività a tempo pieno, il contributo è stato

soppresso e quello per il figlio aumentato a fr. 1670.– mensili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

E. 4

L'appellante contesta anzitutto il reddito della moglie fino al 31 dicembre 2004 (attività a tempo parziale), facendo valere che essa lavora non solo per la _____, ma anche per la _____, e contesta pure il fabbisogno minimo di lei, sostenendo che fino al 31 dicembre 2004 non va riconosciuto il leasing dell'automobile (fr. 318.50 mensili), non necessitando essa di un veicolo per scopi professionali. Di per sé le argomentazioni potrebbero fors'anche essere fondate. Se non che, riguardando esse i contributi alimentari fino al 31 dicembre 2004, la questione è ormai superata. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisorio (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b). Le censure dell'appellante risultano quindi prive di oggetto.

E. 5

Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere fissato il reddito che l'attrice potrà conseguire dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 lavorando a metà tempo. La doglianza è infondata. Il Pretore, dopo avere richiamato i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ha ritenuto che la breve durata della vita in comune (tre anni), l'età dell'attrice (non ancora quarantenne al momento in cui A_____ compirà i dieci anni), la formazione professionale di lei (tecnico dell'abbigliamento), l'attività svolta prima della nascita del figlio e lo stato di salute non impediscano l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale dopo i 10 anni del figlio. Ciò premesso, dal 1° gennaio 2005 egli ha riconosciuto all'attrice un contributo alimentare di soli fr. 1156.– mensili, pari alla metà del fabbisogno minimo di fr. 2312.50 (già dedotti fr. 300.– da lei guadagnati quale interprete), computandole un'entrata virtuale di fr. 1456.– per un lavoro a metà tempo. Nelle circostanze descritte il Pretore ha computato all'interessata, quindi, un reddito di fr. 1756.– mensili. L'appellante obietta che, dipartendosi da un salario medio statistico di fr. 3412.10 mensili (41.7 ore di lavoro settimanali) riscontrato nel Ticino durante il 2002 trattandosi di donne che svolgono lavori leggeri e ripetitivi nel settore privato, con un'attività al 50% come interprete o come tecnico nell'industria dell'abbigliamento l'attrice potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili. Ora, un guadagno ipotetico non può essere determinato in astratto sulla sola base di indicazioni statistiche, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Nella fattispecie risulta che dal 14 gennaio 2004 l'interessata lavora per la _____ quale ausiliaria a tempo parziale (15%), svolgendo mansioni come la pulizia degli uffici a _____, il bucato e la vendita telefonica a domicilio, degustazioni nelle sedi “ dell'outlet ” dietro un salario lordo di fr. 25.45 l'ora (doc. LL). Durante i primi sei mesi del 2004 essa ha percepito così fr. 7372.– netti (doc. SS prodotto in appello). Tenuto conto che “ il grosso del lavoro parziale (circa 70%) si concentra nei primi 6 mesi dell'anno, poiché l'attività promozionale nei negozi si svolge in primavera fino ad inizio estate, mentre per il resto dell'anno sono previsti incarichi sporadici ” (dichiarazione _____: doc. RR prodotto in appello), il guadagno rapportato sull'arco di un anno per tale attività al 15% ammonta a circa fr. 880.– mensili netti. Basterebbe che l'interessata aumentasse il suo grado d'occupazione a circa il 35% (ciò che essa non pretende impossibile) perché nelle condizioni illustrate il reddito di fr. 2000.– netti mensili

prospettato dall'appellante sia alla sua portata. Al riguardo l'appello è provvisto perciò di buon fondamento. Esigendosi da un coniuge l'estensione o la ripresa di un'attività lucrativa, occorre, invero lasciargli il tempo necessario per adeguarsi (cfr. sentenze del Tribunale federale 5P. 418/2001 del 7 marzo 2002, consid. 5b con rinvii; 5P.460/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 3.2; v. anche DTF 127 III 140 consid. 2c in fine), fermo restando che un aumento retroattivo del reddito ipotetico è di regola escluso (sentenza del Tribunale federale 5P.95/2003 del 28 aprile 2003, consid. 2.3). Sta di fatto che in concreto già il Pretore ha lasciato all'interessata un periodo transitorio per estendere l'attività lucrativa dal 1° gennaio 2005. Per di più, l'incremento è relativamente modesto (da fr. 1756.– a fr. 2000.– mensili) e decorrerà solo con il passaggio in giudicato della presente sentenza. Non si può certo dire quindi che dall'interessata si pretendano sforzi esagerati per rapporto al lasso di tempo a disposizione.

E. 6

Sostiene l'appellante che l'eventuale rendita AI percepita dalla moglie va posta retroattivamente in deduzione del contributo alimentare fino al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio 2005 giustifica finanche la soppressione del contributo alimentare. Ora, per quanto attiene il periodo fino al 31 dicembre 2004 la questione è – come si è visto – priva d'oggetto (sopra, consid. 4). Comunque sia, con decisione del 27 agosto 2004 l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha respinto la richiesta dell'attrice, la quale ha un grado di invalidità inferiore al 40% e non ha quindi diritto a una rendita (doc. KK, prodotto in appello). Si aggiunga che una deduzione retroattiva del contributo neppure entrerebbe in considerazione, poiché il giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisorie adottate in pendenza di causa, tranne ove il debitore ottenga una revisione dell'assetto cautelare (DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi, in particolare a Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 445 in fine ad art. 145 vCC con rinvii). Su questo punto l'appello non ha quindi consistenza.

E. 7

L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, che chiede di aumentare a fr. 4152.60 mensili per tenere conto del maggior consumo di benzina, della spesa per i pasti fuori casa, del canone leasing della nuova autovettura e dell'aumento dei premi di assicurazione RC e casco, così come dell'imposta di circolazione. Le pretese invero sono nuove, ma poiché si fondano su fatti nuovi (il nuovo posto di lavoro a _____), sono ammissibili (art. 423 b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Le singole poste vanno nondimeno esaminate singolarmente. a) In merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un mezzo privato a fini professionali per recarsi da _____ e _____, sicché l'indennità rivendicata di fr. 300.– in luogo di fr. 200.– ammessi dal Pretore non appare eccessiva né inadeguata e può essere ammessa. b) Per i pasti fuori casa l'appellante fa valere una spesa di fr. 434.– mensili (fr. 20.– x 21.7 giorni lavorativi). La richiesta è di per sé legittima, l'interessato non rientrando a casa durante la pausa di mezzogiorno, ma risulta eccessiva poiché il supplemento serve solo a coprire il maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di base del diritto esecutivo. L'indennità si giustifica pertanto nella misura di fr. 220.– mensili, corrispondenti a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b). c) Quanto al leasing, la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a

risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). In concreto dagli atti si evince che l'interessato ha firmato un contratto di leasing per una Nissan _____, per la quale paga fr. 417.50 mensili. Il problema è che con un canone del genere, date le ristrettezze in cui si trova la famiglia, moglie e figlio si troverebbero con il fabbisogno parzialmente scoperto. Inoltre l'interessato sapeva già prima di sottoscrivere il contratto che, dovendo egli pagare rate simili, i contributi per la moglie e il figlio ne avrebbero risentito. Egli avrebbe dovuto quindi procurarsi un'automobile della medesima categoria rispetto a quella avuta in precedenza (una Lancia _____), come per esempio una Nissan _____. In circostanze del genere avrebbe speso attorno ai fr. 320.– mensili, contenendo i premi di assicurazione e l'imposta di circolazione al livello di prima (fr. 89.50 mensili). Ciò posto, all'interessato non può riconoscersi un fabbisogno minimo eccedente fr. 3750.– mensili (arrotondati).

E. 8

In applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A _____ in fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora, senza tener conto del costo per la cura e l'educazione nonostante l'attività lucrativa imposta alla madre. L'appellante non muove critiche, ma in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413), tale fabbisogno va rivalutato d'ufficio. Ora, nel caso di un figlio unico la tabella 2005 delle raccomandazioni (in: <www.ajb.zh.ch>) prevede tra il 7° e il 12° anno di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1850.– mensili, inclusi fr. 440.– per cure e educazione. Dovendo lavorare al 50%, la madre non può prestare in natura più del 50% di tale posta (criterio definito "corretto" dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Anche il costo dell'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non è di fr. 355.– mensili (come stimano le raccomandazioni), bensì di fr. 335.–, ossia un terzo di quanto paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Il fabbisogno medio in denaro del figlio ammonta perciò, in definitiva, a fr. 1610.– mensili. Il 1° dicembre 2006 A _____ compirà 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in fr. 2020.– mensili, inclusi fr. 315.– per cura e educazione. Potendo prestare in natura la metà di quest'ultima posta, e adattando il costo dell'alloggio al caso concreto, il fabbisogno in denaro del figlio ascende così a fr. 1873.– mensili. Dal 1° dicembre 2010 in poi la madre dovrà lavorare a tempo pieno, sicché il fabbisogno di A1 _____ aumenterà a fr. 1935.– mensili.

E. 9

Ciò premesso, con un reddito (non contestato) di fr. 6042.50 netti mensili il marito deve far fronte a un fabbisogno minimo mensile di fr. 3750.–, conservando una disponibilità di fr. 2292.– mensili. La moglie ha un'entrata di fr. 2000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili arrotondati (previo adattamento della quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio: sopra, consid. 8), onde un disavanzo di fr. 625.–. Dal 1° dicembre 2010 il reddito di lei aumenterà tuttavia a fr. 2900.– mensili, di modo che il disavanzo si azzera. Il figlio non ha introiti e il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, di fr. 1873.– mensili fino al 1° dicembre 2010 e di fr. 1935.– mensili in seguito. Il convenuto deve quindi far fronte ai seguenti obblighi alimentari: Fino al 1° dicembre 2006:

fr. 625.– per l'attrice fr. 1610.– per A_____ fr. 2235.– Fino al 1° dicembre 2010: fr. 625.– per l'attrice fr. 1873.– per A_____ fr. 2498.– In seguito: fr. 1935.– per A_____. I contributi in questioni non ledono il fabbisogno minimo dell'appellante, che rimane garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). II. Sull'appello adesivo

E. 10

L'attrice rivendica un contributo di mantenimento anche dopo il 16° anno di età di A_____, sostenendo che con un'incapacità lavorativa del 30% il grado di occupazione massimo da lei esigibile è del 70% e non del 100%, come ha ritenuto il Pretore. Essa chiede pertanto un contributo di fr. 693.75 mensili anche dopo il 31 dicembre 2010. Il Pretore invero non si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell'attrice, essendosi limitato a rilevare che dopo il 16° compleanno del figlio l'interessata potrà riacquistare l'indipendenza economica e quindi provvedere da sé al proprio fabbisogno minimo (fr. 2612.50 mensili), ciò che ha comportato la soppressione del contributo di mantenimento. Dagli atti prodotti in appello risulta che sulla base di documentazione medico-specialistica l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto l'interessata incapace al lavoro nella misura del 30% per qualsiasi attività, ma non le ha accordato rendite poiché il grado di invalidità è inferiore al 40% (doc. KK). A ragione l'appellante fa valere pertanto che l'aumento dell'attività lucrativa da lei esigibile dal dicembre 2010 corrisponde al 70% effettivo. Resta il fatto che, anche estendendo la sua attuale attività lucrativa al 60-70%, essa riuscirebbe agevolmente a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili. Pur tenendo conto del fatto che il matrimonio ha comportato un chiaro riparto dei ruoli, che durante la vita in comune la moglie si è dedicata alla cura e all'educazione del figlio, che ciò ha contribuito a tenerla lontana dal mondo professionale (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 16), dopo il 31 dicembre 2010 si può ragionevolmente presumere che l'interessata sarà in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno. Non soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un contributo alimentare dopo di allora. Ne discende che l'appello adesivo è destinato all'insuccesso. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 11

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie, ma soccombe su quello per il figlio. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri d'appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'appello adesivo, sprovvisto di buon esito, comporta l'addebito degli oneri processuali all'attrice, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che è rimasta silente. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di prima sede, che può restare invariato.

E. 12

Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta del convenuto può essere accolta, l'indigenza sua risultando data (art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che egli è praticamente costretto a vivere con il fabbisogno minimo. Inoltre la sua posizione poteva dirsi – almeno in parte – provvista di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag). L'indennità della patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta. Se non

che, la relativa indennità appare di difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'assistenza giudiziaria va limitata nondimeno alle osservazioni introdotte all'appello avversario, l'appello adesivo non denotando sin dall'inizio parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 5. AP 1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo alimentare per il figlio A_____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili: fr. 1610.– fino al 1° dicembre 2006; fr. 1873.– fino al 1° dicembre 2010; fr. 1935.– fino alla maggiore età. Tutto il resto del dispositivo n. 5 rimane invariato. 6. AP 1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 625.– mensili fino al 1° dicembre 2010. Tutto il resto del dispositivo n. 6 rimane invariato. Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 460.– b) spese fr. 50.– fr. 510.– sono posti per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte. III. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1. IV. L'appello adesivo è respinto. V. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili. VI. AA 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 2 per quanto riguarda le osservazioni introdotte all'appello avversario. Per quanto riguarda l'appello adesivo, la richiesta è respinta. VII. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.